

Amministrazione di Sostegno

Domande e Risposte



Dachverband für
Soziales und Gesundheit
Federazione per il
Sociale e la Sanità

Guida Pratica

Per motivi di leggibilità ci siamo permessi, in questo opuscolo, di scegliere la forma maschile per la definizione delle funzioni.

Siamo certi della vostra comprensione.

Editore:

Servizio per l'Amministrazione di sostegno
presso la Federazione per il Sociale e la Sanità
39100 Bolzano, Via dei Combattenti 3
Consulenze su appuntamento tel. 0471 1886235
Orario: dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00
martedì e giovedì 14.30 - 17.30
Fax 0471 273012 - ads@fss.bz.it - www.fss.bz.it

Elaborazione:

Dr. Roberta Rigamonti in collaborazione
con Avv. Claudia Neugebauer e Georg Leimstädtner

Riproduzione:

La riproduzione è libera, con qualsiasi mezzo effettuata,
salvo citare la fonte, l'editore e l'autore.

Terza Edizione:

Dicembre 2016 - Stampa: 20. dicembre 2016

**La realizzazione di questo opuscolo è stata resa possibile grazie
ai contributi della Provincia Autonoma di Bolzano
e della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.**

Premessa

Il presente opuscolo ha lo scopo di offrire una lettura semplificata della normativa relativa all'amministrazione di sostegno, introdotta nel nostro ordinamento con la legge 9 gennaio 2004, n. 6. Essa ha innovato profondamente il nostro codice civile in tema di tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. Pur con i suoi difetti è tesa a dare soddisfazione alle esigenze ed aspettative delle persone soggette a fragilità.

La Federazione, vuole fornire il proprio contributo alla divulgazione delle norme che regolano la materia, attraverso questa sintesi informativa su come operare e dove rivolgersi in presenza di persone prive o con ridotte autonomie.

Questa guida pratica è diretta alle organizzazioni che operano nel sociale, alle famiglie ed agli operatori socio-sanitari, perché abbiano a disposizione una prima fondamentale traccia su "cosa e come fare" in presenza di persone condizionate nelle proprie autonomie. La finalità, che si vuole perseguire, non è quella di fornire un'analisi completa della disciplina sull'amministrazione di sostegno, ma è quello di dare un primo strumento conoscitivo snello e semplice, che possa indicare come orientarsi.

La Federazione, per dare efficacia e spessore al proprio intervento, mette a disposizione la propria organizzazione per realizzare le fasi di una reale integrazione dei servizi socio sanitari sul territorio, per contribuire a rendere operativa e tempestiva l'applicazione dell'Amministrazione di Sostegno attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture ed enti ad essa interessati.

Martin Telser

Presidente della Federazione per il Sociale e la Sanità

Indice

Alcuni casi concreti	6
L'Amministrazione di Sostegno	9
1. Cos'è l'amministrazione di sostegno?	9
2. Chi beneficia della figura dell'amministrazione di sostegno?	9
3. Quali sono i presupposti per essere ammessi all'amministrazione di sostegno?.....	9
4. Chi può presentare domanda?.....	9
5. Quando deve essere richiesto l'intervento della Procura da parte dei servizi sociali o sanitari per l'avvio della procedura per la nomina di un'amministrazione di sostegno?.....	10
6. E' necessario il patrocinio di un avvocato?	10
7. Pur godendo di un buono stato di salute, posso chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?	11
8. Dove bisogna presentare il ricorso?	11
9. Chi deve sottoscrivere il ricorso?	11
10. Che informazioni deve contenere il ricorso?	11
11. Quali sono i poteri del giudice tutelare se il ricorso non è sufficientemente documentato?.....	12
12. Quali documenti bisogna allegare alla domanda di nomina di un amministratore di sostegno?.....	12
13. Quali spese comporta la domanda di amministrazione di sostegno?	13
14. In caso di necessità dell'avvocato, posso chiedere il patrocinio a spese dello Stato?	13
15. Il Giudice tutelare può assumere provvedimenti urgenti?	14
16. Può l'amministratore di sostegno provvisorio diventare definitivo?	14
17. Qual è la procedura di nomina di un amministratore di sostegno?.....	14
18. Cosa succede dal momento del deposito del ricorso?	15
19. Chi può essere nominato amministratore di sostegno?	15
20. Chi non può essere nominato amministratore di sostegno?.....	16
21. Può essere indicato nel ricorso il soggetto proposto come amministratore di sostegno?.....	16
22. Si può essere dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio dell'amministrazione di sostegno?.....	16
23. È prevista una retribuzione per l'amministratore di sostegno?	16
24. Quali sono i compiti dell'amministratore di sostegno?.....	17
25. Quanto può o deve durare l'incarico?.....	17
26. Quali atti può essere autorizzato a compiere l'amministratore di sostegno?.....	17
27. Quali capacità conserva il beneficiario ?	18
28. Quali atti possono essere annullati?.....	18
29. È prevista la revoca dell'amministrazione di sostegno?.....	19
30. Il giudice tutelare può respingere il ricorso?	19
31. Come va individuata la misura di protezione giuridica più idonea tra amministrazione di sostegno ed interdizione?.....	19
32. Si può presentare ricorso di nomina di amministratore di sostegno per persona interdetta o inabilitata?	20
33. Cosa succede se il beneficiario decede?.....	20
Allegati	21
Allegato I: Modello Ricorso.....	21
Allegato II: Rendiconto.....	24
Glossario.....	27
Indirizzi utili	34
Informazioni	36

Introduzione

La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 innova la disciplina civilistica di protezione degli incapaci maggiorenni, coniando l'istituto dell'amministrazione di sostegno e modificando gli istituti dell'interdizione giudiziale e dell'inabilitazione.

Scopo dell'amministrazione di sostegno è di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporanei o permanenti" (art. 1 legge 6/2004). Nella disciplina del codice i soggetti che devono essere interdetti o che possono essere inabilitati vengono definiti sulla base di categorie rigide e di schemi fissi: "l'abituale infermità di mente (art. 414, c.c.), la prodigalità, l'abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti", il fatto di essere "sordomuto o cieco dalla nascita".

Nella nuova legge, invece, l'individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento viene compiuta con un più generale riferimento ad ogni persona che "per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi" quantunque già interdetta o inabilitata (art. 404 c.c.). L'amministrazione di sostegno, pertanto, si affianca, senza sostituirla, all'interdizione o all'inabilitazione, ipotizzando un livello d'infermità o menomazione fisica o psichica diverse rispetto a quello immaginato dal legislatore del codice, con la disciplina finora vigente.

Si può affermare che, di conseguenza, con l'introduzione di quest'istituto, le forme di tutela delle "incapacità", non determinate dallo stato di minore età o dall'interdizione legale, si ampliano con la previsione di un'ulteriore protezione destinata a chi è nella situazione di non dover essere né inabilitato né interdetto; ma che, non di meno, per le condizioni di salute, per disabilità particolari, o per qualunque altra causa, che impedisca una completa possibilità di provvedere alla cura della sua persona e dei suoi interessi, necessita di un'assistenza temporanea o permanente.

dott.ssa Roberta Rigamonti,
Responsabile del servizio di consulenza per l'amministrazione di sostegno
nella Federazione per il Sociale e la Sanità

Alcuni casi concreti

Di seguito è stata individuata una casistica piuttosto neutra che, per la complessità dello strumento dell'amministrazione, ha una valenza puramente esemplificativa.

Primo Caso: insufficienza mentale

Il caso è quello di una ragazza dell'età di 21 anni nell'impossibilità psicofisica di provvedere ai propri interessi a causa di un incidente verificatosi già all'età di 18 mesi. A seguito di detto incidente, infatti, la ragazza ha riportato danni irreversibili tra cui, gravi problemi fisici, limitazione del linguaggio nonché scarsa capacità di percezione. I genitori della ragazza, preoccupati di tutelarla da possibili situazioni relazionali a rischio e considerato che la figlia non sembrava in grado di comprendere i possibili intenti altrui di indebito profitto sotto profili sia personali che patrimoniali, si sono rivolti alla Federazione affinché potesse essere di aiuto nel cercare la soluzione più adatta al suo caso.

E' stato così predisposto il ricorso per l'istituzione di un amministratore di sostegno nel quale è stata chiesta l'assistenza per determinati atti di ordinaria amministrazione (ad esempio: autorizzazione della beneficiaria a prelevare una somma mensile non superiore ad un dato importo; intrattenimento dei rapporti con l'ente pubblico ecc...); mentre, per quelli di straordinaria amministrazione si è ritenuto opportuno che l'amministratore di sostegno assistesse la ragazza nel compimento di tutti questi atti, tra i quali ai sensi dell'art. 411 c.c., rientra anche l'autorizzazione a prestare il consenso per un eventuale futuro matrimonio della ragazza. Questo era il problema reale che affliggeva la famiglia della beneficiaria.

Il Giudice tutelare ha accolto la domanda.

Secondo Caso: demenza senile

La persona per la quale è stata chiesta la nomina di un amministratore di sostegno è un signore affetto da demenza senile con un unico parente rimastogli: la nipote. La malattia della quale egli soffre lo rende incapace di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi. A causa delle limitate capacità motorie, egli ha riportato numerosi eventi traumatici a seguito di diverse cadute accidentali. Egli vive da solo in un appartamento sito al secondo piano, sprovvisto di ascensore. Tale condizione risulta pericolosa per la sua salute. Per questo

motivo, la nipote, al fine di tutelare il proprio zio, si è diligentemente attivata per trovargli un'adeguata struttura per persone anziane in grado di ospitarlo.

Il Beneficiario ribadisce però il suo desiderio di tornare a casa. La nipote, di contro, ritiene che il proprio zio non sia più in grado né di vivere da solo, né di gestirsi il denaro. Tornare a casa sarebbe per lui estremamente pericoloso considerato, altresì, che rifiuta anche l'assistenza domiciliare di una "badante".

La domanda formulata al Giudice tutelare riguarda la valutazione della volontà del Beneficiario per quanto concerne il suo rientro a casa, e l'opportunità, eventualmente, di disdire il contratto di locazione dell'abitazione della quale egli è conduttore.

Il Giudice ha nominato la nipote amministratrice di sostegno autorizzandola a disdire il contratto di locazione dell'appartamento dello zio.

Terzo Caso: Infermità fisica

Tre fratelli avevano fatto pervenire ad un'agenzia immobiliare una promessa di vendita di un immobile di proprietà anche della loro madre gravemente malata e costretta a letto presso una Casa di cura. Per poter concludere il contratto di compravendita, serviva però il consenso della signora a vendere la sua quota dell'appartamento in questione. Si rendeva così necessario essere autorizzati ad intervenire all'atto notarile in nome e per conto della signora, per prestare il consenso a vendere al futuro acquirente la sua quota dell'immobile. Quindi veniva chiesto al Giudice tutelare di nominare un amministratore di sostegno per autorizzarlo a prestare il consenso, intervenire all'atto, incassare il prezzo e rendere ogni tipo di dichiarazione, anche di natura fiscale, necessaria.

Si chiedeva, altresì, l'autorizzazione a depositare la somma ricavata dalla vendita di spettanza dell'interessata su un conto corrente appositamente aperto, con annotazione del nome dell'amministratore di sostegno quale legittimato ad operare.

Il Giudice ha accolto la domanda.

Quarto Caso:

Malattia psichica e sostituzione dell' amministratore di sostegno

Il caso è quello di una persona sofferente di un marcato disturbo della personalità che ne condiziona le sue capacità di adattamento tale da renderla non pienamente capace di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Egli incontra, altresì, grosse difficoltà nella gestione del denaro e nel pianificare il proprio futuro. I parenti dell'interessato hanno avviato la procedura di nomina di un amministratore di sostegno. Il Giudice ha ravvisato l'opportunità di chiamare all'incarico una persona al di fuori della cerchia familiare. L'amministratore di sostegno nominato è, però, venuto meno agli obblighi di informazione al soggetto Beneficiario circa gli atti da compiere. È stata, quindi, presentata istanza per la sostituzione dell'amministratore di sostegno ex art. 413 c.c. e contestualmente indicata la persona che il Beneficiario riteneva essere idonea ad assumere l'incarico in virtù dello stretto rapporto di amicizia che lo lega. Il Giudice ha accolto la domanda e sostituito l'amministratore di sostegno con quello indicato dal Beneficiario.

Quinto caso:

presentazione del ricorso prima del raggiungimento della maggiore età

Il caso è quello di una ragazza di diciassette anni, affetta, dalla nascita, da microcefalia. La ragazza soffre anche di epilessia e necessita di continua assistenza e sorveglianza. La sua capacità di orientarsi a livello spazio temporale è stabilmente e permanentemente compromessa. La sua età anagrafica non corrisponde a quella che realmente si presenta.

La ragazza ama scegliersi, comprarsi e indossare oggetti di bigiotteria e abbigliamento di modico valore (anellini, ciondoli, borsette, ...). Non comprende il valore del denaro, ma desidera essere autonoma nell'esaudire i suoi piccoli desideri.

I genitori, preoccupati di perdere la facoltà di poter agire in nome e per conto della figlia nel momento in cui questa diventerà maggiorenne e al fine, quindi, di poter continuare una sorta di "potestà genitoriale", hanno presentato al Giudice tutelare il ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno a tempo indeterminato che avrà efficacia solamente dal momento in cui la maggiore sarà raggiunta. In tal modo, i genitori, se nominati amministratori di sostegno, potranno assistere e tutelare la figlia con continuità. Al Giudice è stato altresì chiesto di lasciare alla ragazza piena autonomia di prelevare settimanalmente presso il proprio istituto bancario una somma di denaro (preferibilmente da consegnarle in moneta, considerata la sua predilezione) non superiore a dieci euro per esaudire i propri modesti desideri e per riconoscerle il piacere di potersi gestire tale importo con indipendenza.

Il Giudice ha accolto tutte le formulate richieste.

L'Amministrazione di Sostegno

1. *Cos'è l'amministrazione di sostegno?*

Con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo **istituto di protezione**, nel campo del diritto civile, in favore delle **persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana**, per le quali sono previsti interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Fondamentale diversità rispetto agli istituti previsti precedentemente, quindi, il fatto che il soggetto amministrando non perde la propria capacità ma, anzi, subisce la minore limitazione possibile della propria capacità di agire.

2. *Chi beneficia della figura dell'amministrazione di sostegno?*

L'amministrazione di sostegno è una misura idonea per malati, persone con disabilità psichica o fisica, malati psichici, soggetti down, persone in coma persone colpite da ictus, persone anziane, persone colpite dal morbo Alzheimer, alcolisti, tossicodipendenti e tutte le persone che hanno bisogno di un sostegno temporaneo o permanente.

3. *Quali sono i presupposti per essere ammessi all'amministrazione di sostegno?*

Può essere sottoposto all'amministrazione di sostegno il soggetto che: *"per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi"* (art. 404 c.c.).

La legge prevede, da un lato la sussistenza di una patologia e, dall'altro, come conseguenza, l'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

4. *Chi può presentare domanda?*

Possono presentare il ricorso:

- il potenziale Beneficiario stesso, anche se minore¹, interdetto o inabilitato
- il coniuge
- la persona stabilmente convivente

¹ il minore potrà ricorrere in prossimità del raggiungimento della maggiore età - 17° e 18° anno di età

- i parenti entro il quarto grado²
- gli affini entro il secondo grado³
- il tutore o curatore
- il pubblico ministero
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali che sono impegnati nella cura della persona⁴.

5. *Quando deve essere richiesto l'intervento della Procura da parte dei servizi sociali o sanitari per l'avvio della procedura per la nomina di un amministratore di sostegno?*

Il Procuratore della Repubblica di Bolzano con circolare emessa nel 2008 ha chiarito come *"la segnalazione alla Procura della Repubblica sia prevista dalla legge e più precisamente dall'art. 406, ultimo comma, codice civile, ma che l'intervento del PM e quindi la sua attivazione, sia solo residuale rispetto a quella dello stesso beneficiario, ma soprattutto rispetto ai congiunti del beneficiario cui il Pubblico Ministero non può e non vuole sostituirsi"*.

Quindi, i responsabili delle strutture assistenziali *"devono accertare, prima di investire la Procura della Repubblica con segnalazioni di situazioni meritevoli di intervento ai fini della nomina di un Amministratore di sostegno, l'indisponibilità assoluta, fisica o materiale, a promuovere l'azione da parte degli altri soggetti a ciò legittimati"*.

Sostanzialmente, se vi è la possibilità di intervento da parte dei soggetti legittimati a presentare il ricorso innanzi al giudice tutelare, l'intervento della Procura è sussidiario e residuale

6. *E' necessario il patrocinio di un avvocato?*

Non è prevista la necessità che il ricorso venga presentato attraverso l'assistenza di un avvocato, potendo essere predisposto e sottoscritto anche personalmente seguendo il modello in uso, ovvero, avvalendosi dell'assistenza di servizi specializzati⁵ Ovviamente non è vietato anzi, talora, soprattutto ove la situazione del beneficiario sia "gravata" da pro-

² sono: madre/padre (I); figlio/figlia (I); nipote (II); pronipote (III), fratello (II), figlio del fratello (nipote 1) (III), nipote (nipote 2) (IV), zio (III), cugino (IV)

³ Sono i parenti della moglie/marito del Beneficiario sono affini nel grado che hanno con lei/lui: suoceri in I grado, cognati in II grado.

⁴ Questi devono presentare ricorso o fornire notizia al pubblico ministero ove a conoscenza di fatti tali da ritenere opportuna l'apertura del procedimento.

⁵ Ad es: servizio per l'amministrazione di sostegno presso la Federazione per il Sociale e la Sanità, servizi specializzati nel sociale e nella sanità

blematiche economiche e giuridiche rilevanti, o nel caso in cui sussistano gravi conflitti familiari, è assai utile avvalersi dell'assistenza del difensore.

7. *Pur godendo di un buono stato di salute, posso chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?*

La legge ha previsto la possibilità a soggetti che, per situazioni attuali o future, ritengono di trovarsi in una situazione di incapacità più o meno parziale, di richiedere con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, di avvalersi della predetta tutela⁶.

8. *Dove bisogna presentare il ricorso?*

Il giudice competente per la nomina dell'amministratore di sostegno è il **giudice tutelare** del luogo dove la persona beneficiaria ha residenza o domicilio. Stante il dovere del giudice tutelare di procedere all'audizione della persona da sottoporre ad amministrazione di sostegno, nella scelta del Tribunale competente, tra la residenza e il domicilio è sempre preferibile presentare il ricorso nel luogo di domicilio del beneficiario. Pertanto il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice tutelare del Tribunale di Bolzano.

9. *Chi deve sottoscrivere il ricorso?*

Il ricorso deve essere sottoscritto dal maggior numero possibile dei parenti più prossimi della persona per la quale viene proposta la nomina di un amministratore di sostegno. Uno dei firmatari del ricorso dovrà essere indicato come incaricato per tenere i contatti con la cancelleria. Se il ricorso non viene firmato da tutti i parenti (ad esempio, accade molto spesso che i parenti siano lontani, ovvero, non ci sia più alcun contatto), la persona incaricata dovrà, qualora il giudice lo richieda, notificare ai parenti mancanti il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza tramite ufficiali giudiziari.

10. *Che informazioni deve contenere il ricorso?*

Il ricorso deve contenere il maggior numero possibile di informazioni sulla situazione sanitaria, sociale e patrimoniale della persona per cui si richiede l'amministrazione di sostegno con la rispettiva documentazione. La malattia deve essere documentata tramite certificazione medica.

⁶ L'art. 408 c.c. disciplina, infatti, che "... L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata"

Il giudice tutelare deve indicare nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno gli atti da compiere e i limiti di spesa. Pertanto l'ammontare della pensione, dell'indennità di accompagnamento, redditi da canoni di locazione, rette della casa di riposo o del centro di lungodegenza, spese per il personale di cura, spese condominiali ecc. sono dati essenziali che devono essere adeguatamente documentati.

11. Quali sono i poteri del giudice tutelare se il ricorso non è sufficientemente documentato?

La legge dà al giudice tutelare ampio potere di disporre, anche d'ufficio, accertamenti di natura medica (perizie) e può anche usare tutti gli altri mezzi istruttori che ritiene utili ai fini della decisione. I servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura ed assistenza della persona, hanno un ruolo importante nel produrre la documentazione che dovrà essere allegata al ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno: la completezza di tali informazioni eviterà il ricorso alle perizie tecniche che possono comportare oltre a gravi disagi personali, costi e allungamento dei tempi.

12. Quali documenti bisogna allegare alla domanda di nomina di un amministratore di sostegno?

Al ricorso bisogna allegare i seguenti documenti del Beneficiario:

- estratto dell'atto di nascita⁷
- certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia in bollo da € 16,00 ⁸
- stato di famiglia storico del beneficiario, in bollo da € 16,00⁹
- certificazione medica che attesi anche l'eventuale impossibilità del beneficiario di raggiungere la sede del giudice tutelare¹⁰
- dichiarazione dei redditi, Modello CU
- estratto conto, estratto titoli, depositi bancari¹¹
- estratto tavolare degli immobili, se presenti¹²

⁷ Da richiedere nel Comune di nascita del Beneficiario. È possibile richiedere ai Comuni l'invio il predetto documento anche per fax o e-mail.

⁸ Presso Uffici comunali dell'anagrafe

⁹ Bisogna distinguere: se il beneficiario è persona coniugata con o senza figli, lo stato di famiglia storico deve rappresentare i membri di questa famiglia (marito/ moglie e figli); se il beneficiario non è mai stato coniugato e non ha figli lo stato di famiglia storico deve riguardare la famiglia di origine (sorelle/fratelli, genitori).

¹⁰ che attesi la patologia ed anche l'eventuale impossibilità del beneficiario di raggiungere la sede del giudice tutelare. Può essere rilasciato dal medico di base e/o da uno specialista.

¹¹ È necessario conoscere la situazione economica/finanziaria complessiva del beneficiario.

¹² Necessario per conoscere se il Beneficiario è proprietario, usufruttuario e/o titolare di altri diritti sul bene.

- una marca da bollo da € 27,00¹³

13. Quali spese comporta la domanda di amministrazione di sostegno?

Non sono previste spese per il procedimento¹⁴.

Le uniche spese riguardano alcune marche da bollo:

- da apporre sulla documentazione da richiedere agli uffici comunali;
- da apporre sul ricorso;
- per il rilascio delle copie autentiche del ricorso e del decreto necessarie per la notifica alla persona che sarà sottoposta ad amministrazione di sostegno ed, eventualmente, ai parenti che devono essere a conoscenza del procedimento (l'importo delle stesse varia a seconda del numero delle pagine del ricorso).

Qualora il caso non riguardi questioni di particolare complessità o non sussistano conflitti di interessi tra i soggetti legittimati ovvero il beneficiario¹⁵ non abbia una situazione economica/patrimoniale particolarmente cospicua, è possibile elaborare e presentare il ricorso anche personalmente, secondo il modello proposto nell'Allegato 1 del presente opuscolo.

È possibile anche affidare al Servizio di consulenza per l'amministrazione di sostegno istituito presso la Federazione per il Sociale e la Sanità l'incarico per essere aiutati nella comprensione della legge, nell'elaborazione del ricorso e per essere accompagnati nella procedura. Per le predette attività la Federazione richiede un contributo spese.

14. In caso di necessità dell'avvocato, posso chiedere il patrocinio a spese dello Stato?

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato bisogna essere titolari di un reddito imponibile annuo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi non superiore ad € 11.528,41.

Per chiedere di essere ammessi al patrocinio, bisogna presentare un'istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano ed allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicando l'ammontare del reddito complessivo.

¹³ Necessaria per iscrivere il procedimento in Tribunale (c.d. iscrizione della causa a ruolo).

¹⁴ Il procedimento risulta esente dal versamento del contributo unificato.

15. Il Giudice tutelare può assumere provvedimenti urgenti?

Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta, su espressa domanda da parte dei ricorrenti o d'ufficio, provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio¹⁶ nominando un amministratore di sostegno provvisorio con l'indicazione degli atti che è autorizzato a compiere.

16. Può l'amministratore di sostegno provvisorio diventare definitivo?

L'amministratore di sostegno provvisorio non può proseguire nel suo incarico oltre il limite fissato nel decreto di nomina. Potrà essere, pertanto, eventualmente confermato alla conclusione del procedimento con altro decreto.

Nel corso del procedimento il giudice tutelare potrà anche valutare l'opportunità di nominare un amministratore di sostegno diverso.

17. Qual è la procedura di nomina di un amministratore di sostegno?

Il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno deve essere presentato al **giudice tutelare**.

Deve contenere le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore, il nominativo e il domicilio del coniuge, della persona stabilmente convivente, dei discendenti, degli ascendenti e dei fratelli del Beneficiario (v. *Allegato 1*).

La procedura è caratterizzata da tempi brevi: **il giudice tutelare provvede entro 60 giorni¹⁷**, dalla data di presentazione della richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno, con decreto, dopo aver sentito personalmente il beneficiario, accertato i suoi bisogni e il suo stato di salute.

Se la persona interessata non può presentarsi per un impedimento (es.: perché costretta a letto) davanti al giudice tutelare, questi deve recarsi nel luogo in cui la persona si trova.

Nel procedimento interviene anche il **Pubblico Ministero**.

Nel **decreto di nomina** viene indicato:

- la durata dell'incarico dell'amministratore che può essere determinata o indeterminata;

¹⁶ L'urgenza deve essere effettiva e deve esserne data dimostrazione.

¹⁷ Trattasi di termine ordinatorio e non perentorio, cioè il Giudice deve emanare il decreto entro i sessanta giorni ma, qualora non lo rispetti, il decreto sarà comunque valido.

- l'oggetto dell'incarico dovendosi precisare gli atti che l'amministratore può compiere in rappresentanza del beneficiario;
- gli atti che invece il beneficiario può compiere personalmente ma con l'assistenza necessaria dell'amministratore;
- i limiti delle spese che l'amministratore può sostenere;
- la periodicità con cui l'amministratore deve riferire al giudice tutelare sull'attività svolta.

Il decreto di apertura e di chiusura dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere in un apposito registro e comunicati entro 10 giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita.

Contro il decreto può essere proposto reclamo alla Corte d'Appello e a sua volta contro il decreto della Corte d'Appello può essere proposto ricorso per Cassazione.

18. Cosa succede dal momento del deposito del ricorso?

In calce al ricorso depositato il giudice tutelare appone un decreto con cui fissa il giorno e l'ora in cui il beneficiario (ed eventualmente i ricorrenti e gli altri legittimati) deve comparire in udienza per essere sentito. In ogni caso è opportuno che alla predetta udienza compaia anche colui che nel ricorso si è proposto come amministratore di sostegno.

19. Chi può essere nominato amministratore di sostegno?

Nella scelta della persona da affiancare all'interessato, il codice civile dispone che il giudice tutelare tenga conto delle "richieste" del beneficiario. Per quanto tali richieste non siano vincolanti, ben potendo essere disattese per "gravi motivi", le stesse devono comunque essere valutate dal giudice nella scelta del soggetto più idoneo all'assunzione dell'incarico.

In mancanza di designazione dell'interessato, sono chiamati alla funzione i familiari. Nel novero non sono indicati gli affini.

Laddove per i motivi più vari i familiari non possano ricoprire l'incarico, è previsto che la scelta cada su persone estranee¹⁸. Per usare la formula del

¹⁸ Art. 408 comma 4 c.c. prevede che: "Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo"

codice, la scelta dell'amministratore di sostegno deve avvenire "con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario".

La Provincia autonoma di Bolzano prevede l'istituzione a breve di un registro di persone interessate e formate ad assumersi l'incarico di amministratori di sostegno.

20. Chi non può essere nominato amministratore di sostegno?

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

21. Può essere indicato nel ricorso il soggetto proposto come amministratore di sostegno?

La parte che propone la domanda potrà formulare l'indicazione del nominativo del soggetto che potrebbe svolgere l'incarico di amministratore di sostegno: si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo.

Se non dovessero sussistere gravi motivi, (ad esempio, conflitti ovvero la persona proposta non risultasse idonea) tendenzialmente, la persona indicata nel ricorso sarà anche nominata amministratore di sostegno.

22. Si può essere dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio dell'amministrazione di sostegno?

I soggetti che hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o continuare l'esercizio dell'amministrazione sono: chi ha compiuto gli anni sessantacinque, chi ha più di tre figli minori, chi esercita altra amministrazione; chi è impedito di esercitare l'amministrazione da infermità permanente¹⁹.

La domanda di dispensa deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento.

23. È prevista una retribuzione per l'amministratore di sostegno?

L'ufficio di amministratore di sostegno è essenzialmente **gratuito**. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le

¹⁹ All'amministrazione di sostegno si applicano in quanto compatibili alcune disposizioni previste per la tutela, tra le quali l'art 323 c.c. che disciplina tra i casi di dispensa dall'incarico anche "...i grandi ufficiali dello Stato, gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime; i militari in attività di servizio, chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita l'amministrazione".

difficoltà dell'amministrazione può assegnare all'amministratore di sostegno un'equa indennità²⁰.

24. Quali sono i compiti dell'amministratore di sostegno?

Il decreto di nomina del giudice tutelare fissa i poteri dell'amministratore di sostegno e il grado di limitazione della capacità di agire del bisognoso. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore deve tenere conto dei bisogni e aspirazioni della persona beneficiaria e delle indicazioni del giudice tutelare. Deve **informare** il beneficiario circa gli atti da compiere e in caso di dissenso con il beneficiario deve informare il giudice tutelare.

L'entità dell'incarico dipende dalla gravità dell'infermità e dalle dimensioni degli atti da compiere. Può riguardare anche solo l'amministrazione degli affari patrimoniali ma anche la cura sanitaria e sociale del beneficiario. Può essere una misura efficace ad esempio per una persona anziana affetta da demenza senile o Alzheimer che non pensa alla propria salute, non si compra il necessario per mangiare, non paga il canone di locazione o le bollette, non pulisce o non scalda la casa e così via.

L'amministratore di sostegno deve predisporre annualmente un rendiconto (*V. Allegato 2*) da depositare presso la cancelleria del giudice tutelare.

25. Quanto può o deve durare l'incarico?

L'amministratore se persona terza estranea al nucleo familiare, non è tenuto a svolgere il suo incarico oltre 10 anni.

Diversamente se si tratta di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente l'incarico, salvo gravi motivi²¹, è a tempo indeterminato.

26. Quali atti può essere autorizzato a compiere l'amministratore di sostegno?

L'amministratore di sostegno può essere autorizzato a compiere atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione. L'amministratore di sostegno deve essere autorizzato dal Giudice tutelare di volta in volta per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. In questo caso,

²⁰ disposizione prevista in materia di tutela, art. 379 c.c. che sancisce che: "L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può, altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate".

²¹ Ad esempio per malattia, conflitti, ecc..

l'amministratore di sostegno dovrà presentare una specifica domanda (istanza) al giudice tutelare per vedersi autorizzare l'atto. Il giudice tutelare, se opportuno, accorderà la richiesta emettendo un decreto *ad hoc*.

A titolo esemplificativo sono da considerarsi atti di

ordinaria amministrazione:

- a) riscossione della pensione di invalidità, dell'assegno di cura o dell'indennità di accompagnamento;
- b) atti di acquisto di beni mobili per l'uso della persona interessata, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- c) atti di assunzione di obbligazioni che riguardino le spese necessarie per il mantenimento della persona interessata e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- d) contratti di locazione di immobili che non superino il novennio;

straordinaria amministrazione²²:

- a) atti di acquisto di beni mobili o immobili, purchè non si tratti di beni il cui acquisto rientri nell'ordinaria amministrazione;
- b) riscossione di capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni o assunzione di obbligazioni, eccetto quelle rientranti nell'ordinaria amministrazione;
- c) accettazione di eredità o rinuncia, accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni;
- d) stipula di contratti di locazioni di immobili oltre il novennio.

27. Quali capacità conserva il beneficiario ?

La persona beneficiaria conserva la piena capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore e per quelli necessari per soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

28. Quali atti possono essere annullati?

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno che eccedono il suo incarico e gli atti compiuti personalmente dal beneficiario senza l'intervento necessario dell'amministratore possono essere annullati su istanza dell'amministratore, del pubblico ministero, del beneficiario o dei

²² Atti considerati in ogni caso di amministrazione straordinaria soggetti a preventiva autorizzazione del giudice tutelare sono indicati agli artt. 374 e 375 del codice civile

suoi eredi o aventi causa. Il termine si prescrive in 5 anni e decorre dal momento in cui è stata revocata l'amministrazione di sostegno.

29. È prevista la revoca dell'amministrazione di sostegno?

Quando sussistono i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o la sostituzione dell'amministratore di sostegno può essere rivolta istanza motivata al giudice tutelare da parte dei soggetti indicati dall'art. 406 c.c. (vedi 4. Chi può presentare domanda?, pag. 9).

Il giudice tutelare provvede anche d'ufficio alla dichiarazione di cessazione quando questa si sia rivelata inadatta a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o inabilitazione ne ordina la trasmissione degli atti al Tribunale. Se nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare.

30. Il giudice tutelare può respingere il ricorso?

Il giudice tutelare può rigettare, con decreto motivato, la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno. Contro questa decisione il ricorrente può presentare **reclamo alla Corte d'Appello entro 10 giorni** dalla comunicazione o notificazione del decreto. Il giudice tutelare può anche rimettere il fascicolo al Pubblico Ministero per la promozione del giudizio di interdizione o di inabilitazione se ritiene che il beneficiario abbia bisogno di una misura di protezione diversa.

31. Come va individuata la misura di protezione giuridica più idonea tra amministrazione di sostegno ed interdizione?

La sentenza della Corte di Cassazione numero 13584 del 12/06/2006 espressamente recita: *"...l'ambito di applicazione dell'Amministrazione di Sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto... Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del Beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie."*

A sostegno del principio di diritto sopra richiamato la Cassazione è intervenuta nuovamente nel 2009. Viene, infatti, ribadito che anche quando la situazione patrimoniale è più complessa il ricorso alla "morte civile" (interdizione) non deve essere automatico. L'amministrazione di sostegno - spiegano gli "ermellini" con pronuncia n. 9628/09- *non è nata per essere applicata a casi meno gravi rispetto a quelli per cui dovrebbe scattare l'interdizione: **ciò che conta**, infatti, non è il grado di infermità o di impossibilità di provvedere ai propri interessi ma **la maggiore idoneità dello strumento disciplinato dall'articolo 404 c.c. ad adattarsi alle esigenze del soggetto privo di autonomia.***

32. Si può presentare ricorso di nomina di amministratore di sostegno per persona interdetta o inabilitata?

Sì, ma solo congiuntamente ad un'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione che dovrà essere presentata con l'assistenza legale davanti al giudice competente per quest'ultima. Le misure di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione sono misure alternative l'una all'altra e non possono, pertanto, sussistere contemporaneamente (ai sensi dell'art. 406 c.c.).

33. Cosa succede se il beneficiario decede?

In questo caso l'amministrazione di sostegno decade automaticamente. L'amministratore di sostegno dovrà comunque comunicare alla cancelleria civile del giudice tutelare l'avvenuto decesso dimettendo certificato di morte e presentare al giudice tutelare il rendiconto finale delle attività poste in essere per il beneficiario sino a quel momento.

Allegati

(vedi anche www.fss.bz.it)

Allegato I: Modello Ricorso

Si propone qui di seguito uno schema di ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno che dovrà essere adattato al caso specifico.²³

Al Giudice tutelare
del Tribunale di Bolzano

Ricorso per l'istituzione di amministratore di sostegno ex art. 406 c.c.

Il/I sottoscritto/i:

_____ nato/a il _____ a _____, nella sua
qualità di _____ (*beneficiario, marito, madre, ...*);

_____ nato/a il _____ a _____, nella sua
qualità di _____ (*indicare rapporto di parentela*);

premesso che:

il/la signor/a _____ (*beneficiario*), nato/a a _____ il _____,
residente a _____ ed ivi attualmente domiciliato
(oppure: domiciliato presso la struttura
_____)

²³ sarà quindi necessario effettuare una descrizione il più possibile precisa della situazione concreta in cui si trova il potenziale Beneficiario evidenziando, qualora vi siano, le patologie che lo affliggono e, se possibile, le limitazioni che queste comportano rispetto alla sua autonomia nonché, se conosciuta, la sua consistenza patrimoniale e gli atti che espressamente si richiede vengano effettuati dall'amministratore in sostituzione dell'amministrando.

è affetto/a da _____ (esporre situazione medica);
il/la summenzionato/a a causa della predetta infermità/menomazione non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi personali e/o patrimoniali (ad esempio: cura dell'igiene personale, riscuotere la pensione, gestire le spese correnti non avendo più la coscienza del valore del denaro...);

le principali spese e i principali bisogni mensili del Beneficiario sono i seguenti: _____
(esporre la situazione socio- patrimoniale della persona)

chiede/ono

che il giudice tutelare voglia nominare un amministratore di sostegno a tempo indeterminato trattandosi di infermità permanente, (oppure) trattandosi di infermità temporanea, la nomina avvenga a tempo determinato indicandolo nella persona del/la

sig/sig.ra _____ nato/a a _____, il _____, e residente in via _____ a _____, tel. _____, fax _____, e-mail _____, che lo/la rappresenti/assista nel compimento degli atti di seguito precisati (indicare gli atti di ordinaria²⁴ e/o di straordinaria²⁵ amministrazione per i quali si richiede l'amministrazione di sostegno)

²⁴ (Esempi di atti di ordinaria amministrazione) 1. riscossione della pensione mensile di euro ...; 2. utilizzo della intera predetta pensione per le esigenze ordinarie della persona assistita e l'ordinaria amministrazione dei suoi beni; 3. presentazione di istanze ad Uffici Postali e della Pubblica Amministrazione per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, e di sussidi; 4. presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale;

²⁵ 1. atti di acquisto di beni immobili o mobili purchè non si tratti di beni il cui acquisto rientri nell'ordinaria amministrazione; 2. riscossione di capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni o assunzione di obbligazioni, eccetto quelle rientranti nell'ordinaria amministrazione

Per gli effetti di cui all'art. 407 c.c. i ricorrenti indicano di seguito il nominativo e il domicilio dei parenti stretti (discendenti, ascendenti, fratelli), del coniuge e dei conviventi della persona per la quale si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, quali conosciuti;

Si dichiara che il presente procedimento è esente da contributo unificato ai sensi dell'art. 46 bis disp. att. c.c.

Ai fini delle comunicazioni di cancelleria si indica il ricorrente sig _____ tel. _____ indirizzo mail _____

Bolzano, lì _____

Firma/e

Si allegano i seguenti documenti²⁶:

- estratto dell'atto di nascita;
- certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia in bollo da € 16,00;
- stato di famiglia storico in bollo da € 16,00;
- certificazione medica;
- dichiarazioni dei redditi, Modello CU;
- estratti conto, estratti titoli, copia libretti postali o bancari;
- eventuale estratto tavolare degli immobili;
- 1 x 27,00 € marca da bollo.

²⁶ Vedasi quesito 12. Quali documenti bisogna allegare alla domanda di nomina di un amministratore di sostegno?, pag. 13 del presente opuscolo.

Allegato II: Rendiconto

Tutela/Amministrazione Nr. _____

Tutelato/Beneficiario _____

Tutore/Amministratore _____ tel: _____

Grado di parentela del tutore/amministratore _____ Nessuno

Rendiconto relativo al periodo dal (data di nomina) _____
al (scadenza dell'anno solare cui si riferisce il rendiconto) _____

1. CONDIZIONI DI SALUTE E COLLOCAZIONE DELLA PERSONA

Il tutore/amministratore dichiara che la persona vive presso

la seguente struttura ove è ricoverata _____,

l'abitazione sita in _____,

da sola

con _____,

che è assistita da _____,

e che le condizioni di salute della persona sono le seguenti:

_____.

(L'Amministratore di sostegno (non il tutore) dovrà allegare certificazione medica aggiornata da cui risulti se il Beneficiario sia in condizione di abituale infermità di mente).

2. AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE PER LE SPESE ORDINARIE

Il Tutore/Amministratore dichiara di essere stato autorizzato dal Giudice tutelare in via permanente al prelievo mensile (salvo recupero dei ratei non riscossi) della somma di € _____ dal conto del tutelato/beneficiario per le spese di ordinaria amministrazione in forza di decreto del giorno _____, numero _____.

3. SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

(tutta la documentazione dovrà essere riunita in una cartellina trasparente reperibile in cartoleria)

a) estratti conto bancari trimestrali

- b) estratti conto titoli: uno all'inizio dell'anno e l'altro alla fine dell'anno
- c) pezze giustificative delle spese più rilevanti

4. STATO PATRIMONIALE ALL' INIZIO DEL PERIODO DI RENDICONTO

Il tutore/amministratore dichiara che lo stato patrimoniale della persona al momento:

- di apertura della tutela/amministrazione
 - alla data del 1 gennaio dell'anno _____
- era il seguente:
- immobili invariati variati _____

- il saldo il (data) sul conto/libretto n. _____
presso l'Istituto _____
era di € _____

- titoli (titoli di stato, quote fondi, azioni, certificati di deposito etc.)
 tipo _____ per € _____
 tipo _____ per € _____

- liquidità in cassa (contanti a casa) _____ di € _____
- altro (da specificare) _____ di € _____
- altro (da specificare) _____ di € _____
- altro (da specificare) _____ di € _____

5. MOVIMENTAZIONI DURANTE L'ANNO

Il tutore/amministratore dichiara che nel periodo di rendiconto vi sono state le seguenti **entrate**:

- pensione di reversibilità _____ € _____
- pensione di invalidità _____ € _____
- indennità di accompagnamento _____ € _____
- interessi su titoli _____ € _____
- interessi bancari _____ € _____
- canoni di locazione appartamento _____ € _____
- altro (da specificare) _____ € _____

Totale entrate € _____

Il tutore/amministratore dichiara che nel periodo di rendiconto vi sono state le seguenti **uscite**:

- retta della struttura _____ € _____
 - spese di mantenimento (abbigliamento, alimenti, utenze domestiche, spese condominiali, altri generi di conforto, piccole spese ricorrenti etc.) _____ € _____
 - canone di locazione _____ € _____
 - imposte e tasse _____ € _____
 - spese bancarie _____ € _____
 - spese per assicurazioni _____ € _____
 - spese straordinarie _____ € _____
 - altro (da specificare) _____ € _____
 - altro (da specificare) _____ € _____
 - altro (da specificare) _____ € _____
- Totale uscite** € _____

6. STATO PATRIMONIALE ALLA FINE DEL PERIODO DI RENDICONTO

Il tutore/amministratore dichiara che lo stato patrimoniale della persona al 31 dicembre _____ è il seguente:

- immobili invariati _____
- variati _____,
- la differenza entrate – uscite è pari ad € _____,
- il saldo sul conto/libretto sopra detto è di € _____,
- titoli (titoli di stato, quote fondi, azioni, obbligazioni, certificati di deposito) tipo _____ € _____
- tipo _____ € _____
- tipo _____ € _____
- liquidità in cassa (cioè contanti a casa) _____ € _____
- altro (da specificare) _____ € _____
- altro (da specificare) _____ € _____

Note: _____

Bolzano, _____ Il Tutore/l'amministratore _____

Glossario

Affinità

L'affinità è il legame di un soggetto con i parenti del coniuge (nel linguaggio ordinario: "parenti acquisiti", dunque non legati da vincoli di consanguineità).

Amministrazione di Sostegno

Strumento giuridico di protezione personalizzata della persona maggiorenne non autosufficiente, a seguito di una menomazione o di una infermità fisica o psichica che comporti l'impossibilità temporanea o permanente a svolgere le funzioni della vita quotidiana, la cura della propria persona e/o patrimonio. L'amministrazione di sostegno intende assicurare alla persona fragile il pieno godimento dei diritti, mettendola in condizione di adempiere ai propri doveri.

Assistenza legale

È la difesa tecnica fornita da un avvocato, legittimato a rappresentare una parte in giudizio mediante la delega (o procura alle liti) conferitagli dal cliente. Di norma l'assistenza legale non è prevista come obbligatoria nei procedimenti di volontaria giurisdizione e nei procedimenti aperti davanti al Giudice tutelare.

Sulla necessità o meno dell'assistenza legale per la nomina dell'amministratore di sostegno si è espressa la Cassazione con sentenza n. 6926 del 10.10.06.

In sintesi:

- non serve assistenza legale quando il Giudice è chiamato ad individuare atti o categorie di atti che devono essere attribuiti all'amministratore di sostegno;
- serve assistenza legale quando il Giudice è chiamato ad applicare o ad estendere all'amministratore di sostegno effetti limiti e decadenze previste per l'interdetto o per l'inabilitato ed incidenti sui suoi diritti personali (es. impedirgli di fare testamento, riconoscere figli, sposarsi ecc);
- serve l'assistenza legale quando il Giudice dovrà emettere un decreto diverso dalla richiesta originale che andrà ad incidere sui diritti personali.

Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

Per atti di ordinaria amministrazione sono normalmente intesi quelli relativi alla gestione quotidiana ed alla conservazione delle proprie risorse patrimoniali (riscuotere stipendi e pensioni, pagare utenze e affitti, acquisti per abbigliamento, vacanze, alimentazione, salute ecc). Per atti di straordinaria amministrazione si intendono invece quelli che alterano o modificano la situazione patrimoniale di un soggetto (es: iscrizioni di ipoteche, accettazione di eredità, impiego di capitali, alienazioni, stipulazione di contratti, transazioni, proposizione di cause ecc). Gli atti di straordinaria amministrazione e tutte le attività descritte negli artt. 374 e 375 c.c. sono subordinati ad una specifica autorizzazione da parte del Giudice.

Beneficiario

La persona che per effetto di una patologia ha perso, in tutto o in parte, la capacità di amministrare se stessa e i propri interessi ed in favore della quale viene nominato un amministratore di sostegno.

Cancelleria

Quegli uffici amministrativi presenti nelle varie sezioni dei Tribunali che sono preposti al ricevimento del pubblico, al deposito degli atti, dei documenti e dei rendiconti. La cancelleria dell'ufficio dei Giudici Tutelari cura anche i registri delle tutele, delle curatele e delle amministrazioni di sostegno.

E' aperta la mattina dei giorni feriali, di norma dal lunedì al sabato.

Capacità giuridica e capacità di agire

La capacità giuridica è la titolarità astratta di diritti che ogni persona acquisisce alla nascita.

La capacità di agire è il potere concreto di esercitare i propri diritti e si acquisisce con la maggiore età. Il presupposto per l'esercizio della capacità di agire è la capacità oggettiva di intendere e di volere, vale a dire l'efficienza delle funzioni mentali nel comprendere, valutare, scegliere ed agire.

La capacità di agire può essere ridotta in tutto o in parte attraverso i provvedimenti di inabilitazione, amministrazione di sostegno ed interdizione.

Convivente

Convivente è la persona che vive stabilmente con un'altra ed è legata a questa da vincoli affettivi. La legge non esplicita se la convivenza deve intendersi more-uxorio.

Sono sicuramente escluse le badanti perché legate da vincoli contrattuali.

Il convivente del soggetto debole può presentare il ricorso per l'amministrazione di sostegno e può essere nominato lui stesso amministratore di sostegno.

Decreto

Il decreto è un atto giuridico. Il provvedimento è emesso dal Giudice tutelare per conferire poteri all'amministratore di sostegno. Il decreto di nomina di un amministratore di sostegno può essere modificato o revocato qualora si modifichino le condizioni che hanno reso necessaria la sua adozione.

In caso di minore non emancipato il decreto può essere emesso nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo al raggiungimento della maggiore età.

Dimora

Luogo dove una persona abita in maniera prevalente. Può non coincidere con la residenza anagrafica. In genere il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno si presenta al Tribunale competente sul territorio dove dimora il potenziale Beneficiario . In tal modo si facilita l'incontro col Giudice in udienza o presso il domicilio.

Domicilio

Luogo in cui la persona ha stabilito la sede prevalente dei propri affari. Anche luogo indicato per la reperibilità di una persona.

Giudice monocratico

E' un magistrato che opera direttamente, in forma singola e non collegiale, assumendo direttamente le decisioni nei procedimenti di sua competenza. Il Giudice tutelare è un giudice monocratico che ha competenza sui ricorsi per l'amministrazione di sostegno.

I procedimenti di interdizione ed inabilitazione sono di competenza del Tribunale che agisce con sistema collegiale.

Giudice tutelare

Magistrato che, in veste di giudice monocratico, ha l'ufficio presso la sede del Tribunale Ordinario, sovrintende alle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno, svolgendo funzioni che la dottrina definisce direttive, consultive, deliberative e di controllo.

Esamina i ricorsi, emette i decreti di nomina e vigila sui procedimenti assegnatigli.

Inabilitazione

Istituto di protezione giuridica di persona maggiorenne che per infermità mentale non gravissima, per prodigalità o abuso di alcool o stupefacenti non è in grado di badare autonomamente ai propri interessi o espone se stesso e/o la propria famiglia a pregiudizio economico (art. 415 c.c.). E' un istituto che assicura in prima linea una protezione di carattere patrimoniale.

In seguito alla sentenza di inabilitazione, la persona inabilitata deve essere assistita dal curatore in tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Incapacità naturale

L'incapacità naturale è una situazione di fatto in cui un soggetto, a causa delle proprie lacune, non è in grado di esercitare adeguatamente i propri diritti. Riguarda persone maggiorenni non in grado di valutare e/o compiere gli atti necessari per la cura della propria persona e del proprio patrimonio. L'incapace naturale può essere destinatario di uno degli strumenti di protezione (amministrazione di sostegno, tutela o curatela).

Interdizione

E' l'istituto di protezione giuridica applicabile a persona adulta incapace di intendere e volere per cui si sia dimostrata l'impossibilità a proteggerla adeguatamente con una delle altre forme di protezione previste dal codice civile (amministrazione di sostegno ed inabilitazione).

La sentenza di interdizione è adottata dal tribunale ordinario ed il soggetto interdetto è sostituito e rappresentato dal Tutore in tutti gli atti necessari alla cura della persona e del patrimonio.

Notificazione

Atto compiuto dall'ufficiale giudiziario, su istanza (richiesta) di una parte o del pubblico ministero o del cancelliere, avente la funzione di portare a conoscenza (legale conoscenza) del destinatario un altro atto del quale viene consegnata al destinatario una copia che è conforme all'originale, come lo stesso ufficiale giudiziario riscontra e dichiara. Questa attestazione di conformità è contenuta in una relazione che l'ufficiale giudiziario redige in calce all'originale ed anche alla copia, prima di consegnarla, relazione che egli stesso data e sottoscrive e nella quale dà atto di persona istante nonché il luogo ed il giorno in cui è avvenuta e la persona che ha ricevuto copia dell'atto.

Parentela

E' il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l'una dall'altra (parenti in linea retta: padre e figlio, nonno e nipote, ecc.) o discendenti da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote, ecc...). Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado.

Parenti entro il primo grado: padre, figlio.

Parenti entro il secondo grado: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).

Parenti entro il terzo: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori).

Parenti entro il quarto grado: primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli).

Pubblico Ministero

E' spesso indicato con la sigla P.M. È il Magistrato preposto alla tutela degli interessi dello Stato e della collettività. E' titolare dell'azione penale nell'interesse dello Stato ed esercita l'azione civile nei casi previsti dalla legge.

Reclamo

Mezzo tecnico per ottenere il riesame dei provvedimenti emessi da un primo Giudice. Un ricorso respinto per la nomina di amministratore di sostegno può essere "reclamato" in appello entro dieci giorni ai sensi dell'art. c.p.c. 720 bis. Per questa azione servirà l'assistenza di un legale. L'azione di reclamo può essere promossa anche d'ufficio dal Pubblico

Ministero (sempre presente alle udienze per la nomina dell'amministratore di sostegno). Contro il decreto della Corte d'Appello può essere proposto un ricorso per Cassazione.

Rendiconto

E' il documento redatto dall'amministratore di sostegno, dal Tutore o dal Curatore che viene depositato presso l'ufficio del Giudice tutelare ed è relativo all'attività svolta a favore del Beneficiario con riferimento al mandato ricevuto. Con il rendiconto devono essere riferite e documentate le entrate e le principali spese (un sorta di piccolo bilancio) e devono essere riferite le decisioni assunte rispetto ai servizi sociosanitari ed alle iniziative più importanti che hanno caratterizzato la vita del soggetto debole nel periodo a cui ci si riferisce. In termini più ampi, il rendiconto espone notizie sulle condizioni di vita e di benessere del Beneficiario e fornisce elementi affinché il Giudice possa valutare la situazione personale e patrimoniale del soggetto debole in rapporto al suo progetto di vita. Va corredato della documentazione medica e bancaria illustrata nella relazione al Giudice.

Residenza

Luogo in cui la persona dimora abitualmente. La residenza è definita con l'indicazione del Comune, della via e del numero civico della dimora scelta come residenza.

Ricorso

Atto giudiziario con il quale le singole parti rivolgono una domanda ad un Giudice il quale ha l'obbligo giuridico di esprimersi. I casi in cui è possibile presentare un ricorso sono fissati dalla legge così come lo sono gli elementi indispensabili (dati anagrafici delle parti coinvolte, oggetto e ragioni delle richieste, ambiti su cui è chiamato a pronunciarsi il Giudice ecc).

Tribunale

Organo giudiziario presente presso ogni circondario sul territorio dello Stato. Opera in materia civile e penale. Il Tribunale inteso come ufficio, comprende di regola più sezioni. Quelle penali sono divise da quelle civili (sono composte da Magistrati diversi) e dalla sezione del lavoro. Può agire come Giudice Unico (Giudice Monocratico) o come organo collegiale (composto da tre Giudici).

Il Tribunale per i minorenni è un particolare organo giudiziario. È presente solo nelle sedi della Corte d'Appello e si occupa di materia civile, penale e dei problemi relativi ai minori.

Tutore

Persona nominata dal Giudice tutelare a seguito di una sentenza di interdizione emessa da un Tribunale. Per legge rappresenta l'interdetto in tutti gli atti civili, gestendone il patrimonio.

Ufficiale giudiziario

Il Giudice si avvale, nello svolgimento della sua funzione di taluni uffici complementari impersonati da organi, ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni. Fra questi organi c'è l'ufficiale giudiziario. Fra le incombenze affidate dalla legge all'ufficiale giudiziario c'è anche la notificazione degli atti.

Indirizzi utili

Uffici Giudiziari:

- Tribunale di Bolzano - Cancelleria del Giudice Tutelare
Piazza Tribunale 1, 3° piano, stanza 20, 39100 Bolzano
tel. 0471 226262, fax 0471 226348
- Ufficiali Giudiziari - Ufficio Notifiche
Via Cesare Battisti 16, 39100 Bolzano
te. 0471 401093

Uffici Provinciali:

- Palazzo 12, Via Kanonikus-Michael-Gamper 1, 39100 Bolzano
- 24.3. Ufficio Persone con disabilità
tel. 0471 418270
- Ufficio Famiglia, donna e gioventù
tel. 0471 994706
- Ufficio Anziani e distretti sociali
tel. 0471 418250
- Ufficio Previdenza ed assicurazioni sociali
tel. 0471 418300 - Pronto assistenza alla persona 848 800277

Organizzazioni Sociali:

- Federazione per il Sociale e la Sanità
Via Dr. Streiter 4, 39100 Bolzano
tel. 0471 1886235
- Associazione Genitori di Persone in situazione di Handicap
Via G. Galilei 4/a, 39100 Bolzano
tel. 0471 289100
- Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
Piazza Loew Cadonna 6, 39100 Bolzano
tel. 0471 270700
- Associazione Ariadne
Via G. Galilei 4/a, 39100 Bolzano
tel. 0471 260303
- Associazione Prov.le Assistenza per Handicappati - Lebenshilfe
Via G. Galilei 4/c, 39100 Bolzano
tel. 0471 062501
- Associazione Sclerosi Multipla
Via Milano 15, 39100 Bolzano
tel. 0471 201116
- Alzheimer Südtirol Alto Adige A.S.A.A.
Piazza Gries 18, 39100 Bolzano
tel. 0471 051951

- Lichtung – Associazione a sostegno della salute psichica
Via Dante 4, 39031 Brunico
tel. 0474 530266
- Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - UIC
Via Garibaldi 6, 39100 Bolzano
tel. 0471 971117

Azienda Servizi Sociali e Comunità Comprensoriali + Distretti:

- Azienda Servizi Sociali di Bolzano
Via Roma 100/a, 39100 Bolzano
tel. 0471 457700
- Comunità Comprensoriale Wipptal
Via Stazione 1, 39049 Vipiteno
tel. 0472 726470
- Comunità Comprensoriale Burgraviato
Via Otto Huber 13, 39012 Merano
tel. 0473 205110
- Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina
Via Portici 22, 39044 Egna
tel. 0471 826410
- Comunità Comprensoriale Salto-Sciliar
Campill Center, Via Innsbruck 29
tel. 0471 319400
- Comunità Comprensoriale Valle Isarco
Vicolo Porta Sabiona 3, 39042 Bressanone
tel. 0472 830997
- Comunità Comprensoriale Val Pusteria
Via Dante 2, 39031 Brunico
tel. 0474 412900
- Comunità Comprensoriale Val Venosta
Via Principale 134, 39028 Silandro
tel. 0473 736800

Informazioni

Siti internet utili

- **Uffici Giudiziari di Bolzano:** www.provincia.bz.it/tribunale
- **Federazione per il Sociale e la Sanità:** www.fss.bz.it
- **Ripartizione Politiche Sociali - Ufficio Persone con disabilità:** www.provincia.bz.it/politiche-sociali/
- **Associazione "Persona e Danno":** www.personaedanno.it

Principali riferimenti normativi

- Codice Civile, Codice di Procedura Civile
- Legge n. 6 del 09 gennaio 2004 relativa all'introduzione dell'Amministrazione di Sostegno

Servizio per l'Amministrazione di Sostegno

presso la Federazione per il Sociale e la Sanità
39100 Bolzano, via dei Combattenti 3
Consulenze su appuntamento tel. 0471 1886235
Dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00
martedì e giovedì 14.30 - 17.30
Fax 0471 273012 - ads@fss.bz.it - www.fss.bz.it

Federazione per il Sociale e la Sanità

39100 Bolzano, Via Dr. Streiter, 4
info@fss.bz.it - www.fss.bz.it

